

COMUNE DI SENIGALLIA

SERVIZIO ATTIVITA ECONOMICHE E CULTURALI
UFFICIO SPORTELLO UNICO

Ordinanza n° 612
del 02/12/2010

**OGGETTO: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALE
AL DETTAGLIO ANNO 2011**

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lsg n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 55 della Legge Regionale 10/11/2009, n. 27 e s.m. recante "Testo Unico in materia di Commercio" ;

VISTA la Delibera Consiliare 28/11/2001, n.130 "Indirizzi per la determinazione degli orari degli esercizi commerciali in applicazione dell'art. 50, comma7, del Decreto Lgs 18/08/2000 n. 267;

PRESO ATTO che la Regione Marche con deliberazione della Giunta Municipale ha approvato le date delle vendite di fine stagione per l'anno 2011: dal 6 gennaio al 1 marzo (invernali) dal 2 luglio al 1 settembre (estive);

SENTITE le organizzazioni locali dei consumatori delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti nelle riunioni del 23/11/2010 e del 30/11/2010 .

ORDINA

Per l'anno 2011 gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali sono così disciplinati:

ART. 1 - ORARIO GIORNALIERO

1. Ai sensi dell'art. 55, comma 1 della L.R. 27/09, gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00. Nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque le tredici ore giornaliere.
2. Dal 1° aprile al 30 settembre gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa possono restare aperti fino alle ore 24,00, derogando – conformemente al disposto dell'art. 55, comma 2 della L.R. 27/09– anche al limite delle 13 ore giornaliere.
3. Dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1 ottobre al 31 dicembre gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa possono restare aperti fino alle ore 24,00, derogando – conformemente al disposto dell'art. 55, comma 2 della L.R. 27/09– anche al limite delle 13 ore giornaliere, in occasione di eventi e manifestazioni di particolare rilevanza, organizzati o patrocinati dal Comune di Senigallia, limitatamente alle aree interessate da tali eventi.
4. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

ART. 2 - GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

1. Nei giorni DOMENICALI E FESTIVI salvo quanto previsto nei commi successivi è obbligatoria la chiusura totale degli esercizi di vendita al dettaglio. E' facoltativa l'apertura nella giornata del Santo Patrono
2. In occasione delle manifestazioni denominate "Porte aperte" organizzate a livello nazionale dalle case automobilistiche, E' CONSENTITO alle relative concessionarie, ubicate nel territorio comunale, l'apertura nei giorni previsti dalle manifestazioni stesse, fermo restando il divieto di effettuare operazioni di vendita
3. Gli esercenti localizzati sull'INTERO TERRITORIO COMUNALE possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva per ventisei giornate annue così individuate:
2 - 6 GENNAIO
17 APRILE
29 MAGGIO
5 - 12 - 19 - 26 GIUGNO
3 - 10 - 17 - 24 - 31 LUGLIO
7 - 14 - 21 - 28 AGOSTO
30 OTTOBRE
6 - 13 - 20 - 27 NOVEMBRE
4 - 8 - 11 - 18 DICEMBRE
4. In deroga al disposto del comma 1 del presente articolo ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55, comma 6, lettera a) della L.R. 27/09, gli esercenti operanti all'interno della perimetrazione del vigente piano particolareggiato del CENTRO STORICO hanno la facoltà di apertura domenicale e festiva per l'intero anno, ad esclusione dei seguenti giorni: 1° GENNAIO, PASQUA, 25 APRILE, 1° MAGGIO, 25 e 26 DICEMBRE.
5. In deroga al disposto del comma 1 del presente articolo ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55, comma 6, lettera b) della L.R. 27/09, gli esercenti operanti all'interno della ZONA DEL LUNGOMARE compresa tra la ferrovia e la battigia hanno la facoltà di apertura domenicale e festiva per l'intero anno, ad esclusione dei seguenti giorni: 1° GENNAIO, PASQUA, 25 APRILE, 1° MAGGIO, 25 e 26 DICEMBRE.

ART. 3 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE

1. La chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa è facoltativa.

ART. 4 - DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività, qualora svolte in maniera esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:
 - rivendita generi di monopolio;
 - esercizi di vendita interni a campeggi, villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
 - esercizi di vendita al dettaglio situati nella Stazione Ferroviaria;
 - rivendite di stampa quotidiana e periodica;
 - gelaterie, pasticcerie, gastronomie, rosticcerie e simili;

- esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articolo ricordo ed artigianato locale;
- esercizi di vendita situati all'interno di sale cinematografiche.

ART. 5 ATTIVITA' MISTE

1. Gli esercizi all'interno dei quali vengono esercitate attività multidisciplinari, cd. esercizi misti, rispettano le disposizioni di cui alla presente ordinanza, qualora l'attività di commercio al dettaglio di cui alla L.R. 27/09 sia esercitata su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio.

ART. 6 - SANZIONI

1. I trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a termine di legge. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza non sanzionata da leggi o regolamenti è soggetta alle sanzioni amministrative previste all'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

ART. 7 - NORME FINALI e ABROGAZIONI

1. La presente ordinanza avrà effetto dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2011 e abroga le previgenti ordinanze in materia, in particolare ordinanza n. 129 del 01/03/2005.
2. Per quanto non previsto espressamente alla presente ordinanza, si rinvia alla normativa vigente in materia.
3. Alla Polizia Municipale, agli Uffici e agli Agenti della forza pubblica è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO
(Maurizio Mangialardi)